



Istituto Comprensivo Statale "G. A. Muggianu" di Orosei

FOCUS VALUTAZIONE

Ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

L'ammissione alla classe successiva

Requisiti per la validazione dell'anno scolastico:

- aver raggiunto votazione valida del rendimento scolastico: gli studenti vengono valutati in base al loro rendimento scolastico complessivo nel corso dell'anno negli ambiti delle conoscenze, abilità e competenze;
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate annualmente dal Collegio dei docenti, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione;

CASI PARTICOLARI

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti alla classe successiva e/o all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), purché siano presenti le seguenti condizioni previste dal DL 62/2017:

- Assenza di sanzioni disciplinari gravi che prevedono l'esclusione dallo scrutinio (art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/98);
- Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale.
- Voto pari a 4/10 in non più di due discipline.
- Voto in comportamento non inferiore a 6/10

Il Collegio docenti annualmente può deliberare la deroga al monte ore complessivo di frequenza per le seguenti tipologie di assenza, purché esse non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Grave disagio personale e/o familiare.

Sarà competenza di ogni Consiglio di classe, valutare le singole situazioni

Ammissione all'esame di Stato del primo ciclo di istruzione

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI, con l'eccezione degli alunni con disabilità, dispensati dalle prove..

CASI PARTICOLARI

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno" (art. 6 D.Lgs. 62/2017).

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato

La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Il Collegio dei docenti, con conferma nella seduta del 15 maggio 2026, ha deliberato la non ammissione quando l'alunno o l'alunna, nonostante tutte le strategie di recupero messe in atto durante l'anno dai docenti e debitamente documentate, ha riportato in più di due discipline un voto pari a 4/10.

La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e deve essere votata a maggioranza da tutti i docenti componenti il consiglio di classe.

Poiché il giudizio del comportamento è stato sostituito da una valutazione numerica, la norma prevede la non ammissione per gli alunni che conseguono un voto di comportamento inferiore a 6/10.

Solo per gli alunni delle classi terze, tra i fattori di esclusione dall'ammissione allo scrutinio (e quindi all'Esame di Stato) c'è la mancata partecipazione alle prove INVALSI nazionali;

A tal proposito, si precisa che la scuola è tenuta a informare periodicamente le famiglie di ogni alunno sul numero di ore di assenza effettuate.

Ogni caso sarà valutato tenendo conto dei livelli di partenza, dell'impegno della partecipazione e degli interventi di recupero attuati dai docenti.